

NOTA

ACCORDO DI PROGRAMMA 9 FEBBRAIO 2015 SULLE CONDIZIONI GENERALI DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RAEE

Il nuovo Accordo di Programma, che copre il periodo che va dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, presenta diverse novità rispetto al precedente.

Oltre ai soggetti sottoscrittori, che accanto ad ANCI e CdC RAEE, sono (come prescrive l'art. 15 Dlgs 49/14) le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di coordinamento e le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta (ciascuna tramite un unico delegato), il nuovo AdP, fin dalle Premesse e dalle definizioni, mira ad allineare le disposizioni dell'Accordo precedente alla nuova disciplina RAEE contenuta nel citato Dlgs, che costituisce attuazione della Direttiva 2012/19/UE.

E' interessante notare come già nella parte motiva si identifichino e si elenchino i principi e i veri e propri "paletti" che delimitano il sistema di gestione dei RAEE, come riformato dal Dlgs n. 49, e che costituiscono l'antecedente logico e giuridico del nuovo Accordo. Il richiamo qui, come in altre parti dell'Accordo, è costante a concetti come: obiettivi di raccolta e recupero, trattamento adeguato, rendicontazione dei flussi, che non si applicano solo ai RAEE intercettati dai Centri di raccolta, oggetto dell'Accordo (che costituiscono solo una parte del flusso complessivo), ma anche ai restanti RAEE, in quanto anche questi ultimi concorrono al raggiungimento dei target di raccolta, recupero, riciclaggio e riutilizzo stabiliti dalla normativa.

Lo schema degli obblighi che viene a delinearsi è pertanto il seguente:

- a) Lo stato italiano deve raggiungere determinati obiettivi in tema di raccolta;
- b) I RAEE domestici devono essere raccolti in maniera differenziata;
- c) Tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti al trattamento adeguato;
- d) I CdR devono raccogliere (secondo i cinque raggruppamenti) e gestire i RAEE in base a criteri di prevenzione e minimizzazione degli impatti ambientali, privilegiando l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio e garantendo la conservazione e l'integrità dei RAEE. Ai Centri di raccolta possono essere conferiti, tra i RAEE domestici, anche quelli ritirati dai distributori, dagli installatori e centri assistenza tecnica, compresi quelli di piccolissime dimensioni;
- e) Ai distributori compete il ritiro "uno contro uno" e "uno contro zero", che sono riconosciuti come strumenti fondamentali per aumentare la raccolta primaria, come altrettanto fondamentale è la contabilizzazione di tali flussi;

- f) I produttori devono garantire il ritiro dai Centri di raccolta e dai soggetti autorizzati iscritti presso il CdC, “garantendo i migliori standard di trattamento e sostenendone i relativi oneri”;
- g) I produttori sono altresì responsabili del raggiungimento degli obiettivi di recupero e a tal fine devono avviare al trattamento adeguato e al recupero i RAEE raccolti privilegiando la preparazione per il riutilizzo;
- h) Posto che la rendicontazione di tutti i flussi di raccolta è un interesse condiviso e comune del sistema ai fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta, tutti i flussi devono essere contabilizzati correttamente e comunicati dai Sistemi collettivi che li forniranno alla banca dati ANCI sui rifiuti.
- i) Il Centro di coordinamento deve assicurare l’ottimizzazione delle attività di competenza dei Sistemi collettivi.

In tale contesto, il nuovo Accordo ha l’obiettivo di definire fundamentalmente tre questioni:

1. Le condizioni generali per il ritiro da parte dei Sistemi collettivi dei RAEE conferiti ai centri di raccolta (queste sono in particolare fissate nell’allegato tecnico);
2. I premi di efficienza che i Sistemi collettivi devono riconoscere ai CdR al verificarsi di condizioni di buona operatività, sulla base dei quantitativi ritirati;
3. L’adeguamento e l’implementazione dei CdR, che si realizzano attraverso un apposito fondo, detto “Fondo infrastrutturazione”, il quale sostanzialmente sostituisce il precedente “Fondo 5 Euro/ton” (v. oltre).

Di seguito sono riportate le principali novità relativamente a: obblighi e responsabilità, iscrizione al portale, raccolta dei RAEE, premi di efficienza, contributi economici per l’implementazione del sistema RAEE, Sistemi individuali e gestione dell’Accordo.

Obblighi e responsabilità

In aggiunta agli obblighi previsti a carico delle parti nel precedente Accordo, si registrano alcune integrazioni: all’articolo 3 “Obblighi delle Parti”, è stato inserito l’impegno, per i Sistemi Collettivi istituiti dai Produttori ed i Sistemi Individuali di Produttori, di assicurare il trattamento adeguato dei RAEE ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. 49/14 e di quanto definito dal decreto previsto al comma 4 dello stesso articolo, garantendo elevati standard di trattamento e recupero così come ulteriormente codificati nell’accordo previsto ai sensi dell’art. 33, comma 5, lettera g) del D.Lgs. 49/14 attraverso impianti autorizzati ai sensi dell’art. 20 cit. D.lgs. ANCI invece “può” sensibilizzare i Comuni sulla necessità che il trattamento avvenga ai sensi dell’art. 18 citato. Sempre i Sistemi collettivi si impegnano ad istituire un sistema di qualificazione degli operatori logistici che effettuano il ritiro dei RAEE presso i Centri di raccolta, in base alle indicazioni che verranno fornite dal Comitato Guida. Si prevede infine la comunicazione, da parte del CdC RAEE, di tutti i dati inerenti la raccolta dei RAEE alla Banca Dati ANCI. All’articolo 5 “Ruolo e operatività dei diversi soggetti” è stato previsto che il Sottoscrittore che non conferisce i RAEE ai Sistemi Collettivi è comunque responsabile dell’avvio al trattamento adeguato degli stessi ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. 49/14 in impianti autorizzati secondo l’articolo 20 del medesimo decreto.

Iscrizione al portale

Al'atto della registrazione, oltre ai requisiti ed alle informazioni già indicati sul portale, il sottoscrittore sulla propria area personale dovrà caricare (cfr. punto 4.1) tutti i documenti di gestione previsti dalle condizioni generali di ritiro che devono essere conosciuti dai suoi interlocutori (il riferimento, in particolare, e' a quelli in tema di sicurezza).

Raccolta dei RAEE

Un importante chiarimento è stato inserito nell'art. 7, dove si dice in particolare che i RAEE derivanti da AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici (c.d. Raee "dual use"), conferiti ai CdR dai cittadini, ovvero dai distributori, installatori e centri di assistenza tecnica, sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici.

Oltre ad ANCI, anche le Associazioni delle Aziende della raccolta si impegnano a promuovere presso i Sottoscrittori l'accesso da parte dei Distributori / Installatori / Centri di assistenza tecnica ai Centri di Raccolta.

Premi di efficienza

I Premi di efficienza sono finalizzati "ad adeguare e migliorare le infrastrutture e attrezzature dei Centri di raccolta, nonché a favorire processi di gestione efficiente da parte dei diversi soggetti che dispongono di un Centro di raccolta al fine di agevolare un incremento dei quantitativi di RAEE raccolti ed avviati all'adeguato trattamento". All'articolo 8 "Parametri di efficienza" è stato eliminato, tra i prerequisiti che il Sottoscrittore deve avere per il riconoscimento dei premi da parte dei Sistemi collettivi, quello relativo all'obbligo di gestire i raggruppamenti R1, R2, R3 e R4, dimostrato con almeno un ritiro per raggruppamento negli ultimi 12 mesi. Per quanto riguarda il prerequisito relativo all'apertura del CdR, l'art. 9 stabilisce che il Sottoscrittore per poter accedere ai premi deve indicare un valido calendario di apertura che conti almeno 6 ore settimanali di apertura nella fascia oraria 6.00 -19.00 dal lunedì al venerdì per almeno due ore consecutive di apertura.

I Premi di Efficienza previsti dal nuovo Accordo di Programma e riconosciuti dai SC ai Sottoscrittori per singolo carico ritirato risultano di 3 tipi:

1. premi sotto soglia, il cui ammontare rimane invariato rispetto al precedente Accordo;
2. premi base, che registrano un aumento economico rispetto ai precedenti premi di efficienza;
3. premi incrementali, introdotti ex novo.

Nella seguente tabella vengono riassunti i nuovi Premi di Efficienza, sia sotto soglia che base.

Raggruppamento	Tipologia	Importo in Euro / tonnellata
R1, R2, R3, R4, R5	Indisponibilità a ricevere la distribuzione o assenza di un valido calendario per i ritiri	0
R1, R3	Disponibilità a ricevere la distribuzione e presenza di un valido calendario per i ritiri. Ritiro a giro, o carico che raggiunge almeno la soglia di buona operatività	50
R2, R4	Disponibilità a ricevere la distribuzione e presenza di un valido calendario per i ritiri Ritiro a giro, o carico che raggiunge almeno la soglia di buona operatività	105
R5	Disponibilità a ricevere la distribuzione e presenza di un valido calendario per i ritiri Ritiro a giro, o carico che raggiunge almeno la soglia di buona operatività	250
R1, R2, R3, R4, R5	Disponibilità a ricevere la distribuzione e presenza di un valido calendario per i ritiri Ritiro che non raggiunge la soglia di buona operatività ma è superiore alla soglia minima di saturazione, definiti premi sotto soglia	20

Per quanto riguarda i “Premi Incrementali” (che comprendono i Premi di Efficienza) il nuovo Accordo prevede che questi verranno erogati, in ogni anno del triennio 2015-2017, per le tonnellate di ciascun Raggruppamento che un Sottoscrittore raccoglie e consegna ai SC che superano la base fissa pari alle tonnellate medie degli anni 2013 e 2014 raccolte e consegnate ai Sistemi Collettivi. Tali premi verranno quindi assegnati esclusivamente per ritiri sopra soglia o per i ritiri a giro che rispettano i prerequisiti (quindi non per ritiri sotto soglia). Nella tabella seguente si riporta l’ammontare dei Premi Incrementali per ogni raggruppamento.

Raggruppamento	Importo in Euro / tonnellata incrementale
R1, R3	55
R2, R4	115
R5	300

In caso di variazioni significative del contesto di mercato, il Comitato Guida potrà riesaminare i Premi di Efficienza e i Premi Incrementali per un loro eventuale adeguamento.

Contributi economici per l'implementazione del sistema RAEE

L'articolo 10, introdotto ex novo, prevede l'istituzione di alcuni fondi che presiedono a differenti finalità:

- Fondo infrastrutturazione CdR – costituito dai Produttori di AEE, per tramite dei Sistemi Collettivi, è finalizzato all'infrastrutturazione, allo sviluppo e all'adeguamento dei Centri di Raccolta. Esso, per così dire, sostituisce ed integra il “Fondo 5 Euro/tonnellata”, avente finalità analoghe. Il 50% del fondo deve essere destinato alla realizzazione di nuovi CdR; per il restante 50% il fondo finanzia l'ammodernamento dei CdR esistenti, al fine di migliorare le condizioni delle aree di deposito ed attuare gli accorgimenti per evitare sottrazioni e cannibalizzazioni. Il Fondo è costituito, per il triennio 2015-2017, con un contributo annuo minimo garantito di 1,3 milioni euro annui, in ogni caso non potrà in alcun modo eccedere la somma totale complessiva di 2,5 milioni di € annui. Il Fondo sarà erogato annualmente a mezzo di specifici bandi, secondo criteri stabiliti dal Comitato Guida.
- Fondo comunicazione sui RAEE e servizi ai Comuni - i Produttori di AEE si impegnano a trasferire annualmente per il triennio 2015-2017 le seguenti somme destinate a finanziare attività di Comunicazione e Servizi ai Comuni:
 - una somma pari a 500.000,00 € denominata Comunicazione;
 - una somma pari a 250.000,00 € denominata Servizi ai Comuni.
- Fondo monitoraggio di Sistema – sarà usato per le attività di monitoraggio del Sistema (ad esempio attività di trattamento, rendicontazione dei Centri di Raccolta e export dei RAEE). Il fondo è costituito annualmente con una somma pari a 500.000,00 €;
- Fondo avviamento Sistema – verrà utilizzato per la realizzazione, nel 2015, di seminari formativi (minimo 15) su tutto il territorio per divulgare i contenuti del nuovo Accordo di Programma:
 - una somma pari a 100.000,00 € denominata Seminari;
 - una somma ulteriore fino ad un importo massimo di 100.000,00 € per la realizzazione nel 2015 di altri seminari a partire dal sedicesimo.

Sistemi individuali

Viene introdotto un nuovo articolo 12 “Sistemi individuali e rapporti con i Centri di Raccolta” che prevede che i Sistemi Individuali (che sono quelli costituiti dai produttori di AEE ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. 49/14), al fine di operare in conformità a quanto previsto dallo stesso D.Lgs. 49/14, devono stipulare una apposita convenzione onerosa con ciascuno dei Sottoscrittori iscritti al Centro di Coordinamento RAEE. Tale convenzione dovrà inoltre essere stipulata con i CdR da realizzare in quei Comuni che ancora non hanno (o non sono serviti da) un CdR iscritto al CdC. La convenzione deve prevedere il rimborso dei costi sostenuti dal CdR per esaminare e (in caso di valutazione positiva) collocare in appositi contenitori, forniti dal SI, ogni singolo RAEE, di competenza dello stesso Sistema, che entra nel CdR.

Gestione dell'Accordo

Vengono infine apportate una serie di modifiche all'articolo 14 "Gestione dell'Accordo: Comitato Guida e Tavolo Tecnico di Monitoraggio". Innanzitutto il numero di partecipanti al Comitato Guida non è più di 6 ma di 8, e nello specifico: 2 componenti nominati da ANCI, 2 componenti nominati dalle Associazioni delle aziende di raccolta rifiuti, 2 componenti nominati dai Produttori e 2 componenti nominati dal CdC. Inoltre gli vengono assegnati due nuovi compiti: I) studiare interventi presso Comuni e Aziende della raccolta ove i RAEE siano gestiti in maniera non coerente con i contenuti del D.Lgs. 49/14 e in particolare ove le quantità gestite risultino non tracciate ovvero siano avviate a trattamenti non coerenti con la normativa vigente; II) destinare i fondi previsti dall'Accordo, predisporre piani di attività rispondenti alle finalità degli investimenti, strutturarne i budget relativi, monitorare gli stati di avanzamento dei progetti già deliberati e assicurare la gestione del conto economico afferente a ciascun fondo. Infine, a seguito della richiesta di FISE in fase di negoziazione dell'Accordo, è stata inserita la possibilità per i rappresentanti delle Associazioni degli impianti di trattamento dei RAEE di partecipare, in qualità di osservatori, al Tavolo Tecnico di Monitoraggio sul sistema di gestione dei RAEE.

Roma 10 febbraio 2015